

CODICE ETICO

Consiglio di Amministrazione del 06/12/2018

Revisioni del Codice Etico

Versione	Descrizione	Data
1.0	Prima adozione del Codice Etico	19 giugno 2014
2.0	Adozione di una versione aggiornata del Codice Etico, principalmente a seguito delle modifiche intervenute nell'assetto organizzativo della Banca, nonché degli interventi legislativi intervenuti sulla disciplina ex D.Lgs. 231 del 2001.	6 dicembre 2018

INDICE

1	Premessa	4
2	Definizioni	4
3	Disposizioni preliminari	5
3.1	<i>Obiettivi del Codice e ambito di applicazione</i>	5
3.2	<i>Principi fondamentali</i>	7
3.3	<i>Missione</i>	8
3.4	<i>Carta dei Valori</i>	8
4	Relazioni con le risorse umane	10
4.1	<i>Selezione e gestione del personale</i>	10
4.2	<i>Tutela della persona, della sicurezza, della salute</i>	10
4.3	<i>Doveri dei dipendenti e dei collaboratori</i>	11
4.4	<i>Formazione e aggiornamento dei dipendenti e collaboratori</i>	12
5	Operazioni personali	12
6	Relazioni con i Soci	13
7	Procuratori o incaricati dagli investitori	13
8	Organi Amministrativi, Direttivi e di Controllo	13
9	Relazioni con i soggetti esterni	14
9.1	<i>Principi generali</i>	14
9.2	<i>Relazioni con i clienti</i>	14
9.3	<i>Relazioni con i fornitori di beni e servizi</i>	15
9.4	<i>Relazioni con Enti associativi e altri organismi di categoria</i>	15
9.5	<i>Relazioni con la Pubblica Amministrazione, le Autorità di Vigilanza</i>	16
9.6	<i>Relazioni con l'Autorità Giudiziaria</i>	17
9.7	<i>Relazioni con Organizzazioni Sindacali</i>	18
9.8	<i>Relazioni con organi di informazione e con intermediari concorrenti</i>	18
10	Contabilità e prevenzione reati	18
10.1	<i>Trasparenza della contabilità e prevenzione dei reati societari</i>	18
10.2	<i>Prevenzione dei reati di abuso di mercato e di agiotaggio</i>	19
10.3	<i>Prevenzione del riciclaggio di denaro</i>	19
10.4	<i>Prevenzione dei reati di terrorismo, eversione dell'ordine democratico, reati contro la personalità individuale e di criminalità organizzata</i>	20

10.5	Prevenzione dei reati di falsificazione di denaro e altri valori	20
10.6	Prevenzione dei reati ambientali.....	20
10.7	Prevenzione dei delitti informatici	20
10.8	Prevenzione del non corretto impiego di lavoratori provenienti da paesi terzi	20
10.9	Prevenzione dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore	21
11	Conflitto di interessi	21
12	Sistema dei controlli interni	21
13	Politiche di impresa	22
13.1	Relazioni con la Comunità Locale	22
13.2	Tutela Ambientale	22
13.3	Protezione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	22
14	Informazioni e riservatezza	22
14.1	Riservatezza delle informazioni	22
14.2	Tutela della Privacy	23
15	Attuazione e sanzioni	23
15.1	Diffusione e attuazione del Codice Etico	23
15.2	Segnalazioni e accertamento delle violazioni	24
15.3	Sanzioni	24

1 Premessa

Il presente Codice Etico (di seguito anche “il Codice”), approvato dal Consiglio di Amministrazione della ChiantiBanca Credito Cooperativo (di seguito anche “ChiantiBanca” o la “Banca”), richiama e si ispira ai principi etici, ai valori e alla missione aziendale della Banca, coerentemente con quanto contenuto nella “Carta dei Valori” del Credito Cooperativo promulgata dalla Federazione Nazionale.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca provvede a determinare i termini e le modalità della sua diffusione e conoscenza.

Ogni variazione e/o integrazione del presente documento sarà approvata con delibera dell’organo amministrativo della Banca e tempestivamente diffusa a tutti i Destinatari.

Il Codice Etico costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Banca ai sensi del D.Lgs. 231/2001, contenendo i principi generali e le regole comportamentali cui devono conformarsi tutti i Destinatari del Codice.

2 Definizioni

Nel presente Codice, le seguenti espressioni hanno il significato qui indicato:

- “**Codice**”: indica il presente Codice e gli eventuali allegati, come di volta in volta integrati o modificati.
- “**Collaboratori**”: indica i soggetti che intrattengono con la Banca rapporti di agenzia o rappresentanza commerciale ovvero altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, lavoro a progetto, lavoro somministrato, inserimento, tirocinio estivo di orientamento) ovvero qualsiasi altro rapporto contemplato dall’art. 409 del codice di procedura civile¹, i soggetti che svolgono prestazioni di lavoro occasionale, nonché qualsiasi altra persona sottoposta alla direzione o vigilanza di qualsiasi soggetto in posizione apicale della Banca ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
- “**Destinatari**”: indica i soggetti a cui si applicano le disposizioni del presente Codice e, in particolare:
 - i dipendenti;
 - gli organi sociali (e i loro componenti);
 - tutti coloro che direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano con la Banca, a qualsiasi titolo, rapporti di collaborazione comunque denominati, operando nell’interesse della stessa (quali, ad esempio, i consulenti o i collaboratori che agiscono in nome e/o per conto della Banca, nonché i partner commerciali).

¹ Art. 409 c.p.c. *Controversie individuali di lavoro* – “Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a: 1) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all’esercizio di una impresa; 2) rapporti di mezzadria, colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie; 3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa; 4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica; 5) rapporti di lavoro di dipendenti di enti pubblici e altri rapporti di diritto pubblico, sempreché non siano devoluti dalla legge ad altro giudice.”

- “**Dipendenti**”: indica i soggetti che intrattengono con la Banca un rapporto di lavoro subordinato, inclusi i lavoratori a termine o a tempo parziale (nonché i lavoratori in distacco ovvero in forza con contratti di lavoro subordinato di cui al D.Lgs. 276/2003, attuativo della legge 14 febbraio 2003 n. 30).

3 Disposizioni preliminari

3.1 Obiettivi del Codice e ambito di applicazione

Il presente Codice Etico è volto a ispirare, regolare e controllare preventivamente i comportamenti che i Destinatari del Codice - e in particolare i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, i Dirigenti o coloro che di fatto gestiscono o dirigono l'Ente ovvero coloro che sono a capo di unità o strutture organizzative autonome, nonché tutti coloro che sono sottoposti alla direzione o controllo dei soggetti menzionati e i collaboratori e consulenti che agiscono in nome e/o per conto della Banca - sono tenuti a rispettare.

Il Codice Etico della Banca:

- enuncia l'insieme dei principi, dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Banca rispetto a tutti i soggetti con i quali la stessa entra in relazione per il conseguimento del proprio oggetto sociale;
- si propone di fissare *standard* di riferimento e norme comportamentali mirate a orientare la condotta.

I principi contenuti nel Codice integrano, altresì, le regole di comportamento che il personale è tenuto a osservare in virtù delle normative vigenti, dei contratti di lavoro, delle procedure interne, nonché dei codici di comportamento ai quali la Banca abbia aderito o che abbia emanato internamente.

Il Codice viene redatto e portato a conoscenza delle strutture aziendali, affinché:

- l'attività economica della Banca risulti ispirata al rispetto formale e sostanziale delle norme di riferimento;
- sia esclusa ogni forma di opportunismo contrario alla legge o alle regole di correttezza, sia nei rapporti interni sia nei rapporti tra la Banca e i terzi;
- sia assicurata la diffusione della cultura della legalità anche attraverso la promozione di attività di formazione e informazione sui contenuti del Codice stesso;
- ogni attività sia realizzata con trasparenza, lealtà, correttezza, integrità ed etica professionale;
- sia evitata e prevenuta la commissione di atti illeciti e di reati, con particolare ma non esclusivo riferimento a quelli previsti dal D.Lgs. 231/2001 e sue successive modifiche e integrazioni;
- siano dettati principi e regole cui ispirarsi in ogni circostanza e per ogni attività svolta anche laddove risulti non praticabile in termini di efficienza o efficacia, non prevista o non ancora formalizzata l'adozione di specifici protocolli, processi e procedure.

Sono tenuti a uniformarsi a quanto previsto dal Codice anche coloro che forniscono alla Banca beni o servizi a uso della stessa. Le norme di comportamento previste dal Codice si applicano (e si intendono richiamate automaticamente nelle disposizioni del Codice con il semplice riferimento alla

Banca) anche ai soggetti che rappresentano la stessa presso Società, Enti, Organismi etc., quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, partecipate, Organismi associativi e di Categoria.

I Destinatari sono tenuti a conoscere il Codice Etico e a conformarsi alle sue disposizioni, contribuendo attivamente alla sua diffusione e osservanza.

Eventuali inosservanze dei principi contenuti nel citato documento, comporteranno l'irrogazione di sanzioni a seconda della gravità dei fatti e del sistema disciplinare adottato dalla Società.

Una copia del presente Codice è consegnata, a cura della Direzione Generale, a ogni nuovo amministratore, sindaco, dipendente o collaboratore esterno all'atto della nomina, dell'assunzione o dell'avvio del rapporto di lavoro/collaborazione; la Banca si impegna a diffondere il presente Codice nei confronti dei Destinatari, nell'accezione sopra individuata, per gli effetti di cui alle successive disposizioni finali e a comunicare con i mezzi ritenuti più opportuni eventuali aggiornamenti e/o variazioni (ad esempio, mediante intranet, sistemi di comunicazione interna ovvero sito internet aziendale).

Al fine di assicurare un'adeguata diffusione e sensibilizzazione delle tematiche attinenti al Codice Etico, la Banca provvederà alla definizione di specifici interventi formativi.

La Banca conforma la propria condotta operativa ai valori del presente Codice con spirito di onestà, professionalità e trasparenza. Il presente Codice esprime l'insieme delle linee di comportamento che consentono di attuare tali valori in ogni aspetto dell'attività svolta.

A tal fine, la Banca si impegna a:

- assicurare e promuovere al proprio interno il rigoroso rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, nonché dei principi di trasparenza, lealtà e correttezza;
- assicurare e promuovere al proprio interno la scrupolosa osservanza di tutte le regole organizzative e procedurali dalla stessa adottate, con particolare riguardo a quelle relative alla prevenzione della commissione di reati;
- promuovere e richiedere il rispetto di tutte le leggi, i regolamenti, i principi e le regole organizzative e procedurali di cui ai punti precedenti anche da parte dei collaboratori, dei propri clienti e fornitori o partner commerciali;
- astenersi da comportamenti illeciti, o in ogni caso non conformi ai sopra enunciati principi, nei rapporti con le Autorità, i Soci, i dipendenti, i collaboratori, i clienti, i fornitori, gli investitori e più in generale nei confronti della collettività;
- garantire l'osservanza dei principi di trasparenza, onestà e affidabilità nei confronti dei Soci, delle controparti e della collettività in genere e a evitare di incorrere in situazioni di conflitto d'interesse, reale o anche soltanto potenziale;
- garantire il rispetto della professionalità e dell'integrità fisica e morale dei propri dipendenti, nonché la più ampia tutela dell'ambiente e della sicurezza, con particolare riferimento all'igiene e alla sicurezza dei luoghi di lavoro;
- evitare, prevenire e reprimere ogni forma di discriminazione basata su sesso, età, preferenze sessuali, razza, nazionalità, condizioni fisiche o socio-economiche, credenze religiose e opinioni politiche.

3.2 Principi fondamentali

Legalità

Il rispetto della legge, nonché delle norme del proprio Statuto, è principio fondamentale per la Banca.

Nell'ambito delle proprie funzioni, i Destinatari sono tenuti a rispettare le norme dell'ordinamento giuridico (nazionale, sovranazionale o straniero) in cui essi operano e devono in ogni caso astenersi dal commettere violazioni delle leggi, siano esse soggette o meno a pene detentive, pecuniarie o sanzioni amministrative o di altra natura.

A tale scopo, i Destinatari si impegnano ad acquisire con diligenza la necessaria conoscenza delle norme di legge applicabili allo svolgimento delle proprie funzioni, come di volta in volta vigenti.

I Destinatari osservano, oltre ai principi generali di diligenza e fedeltà di cui all'art. 2104 c.c.², anche le prescrizioni comportamentali contenute nei contratti collettivi a essi applicabili.

Moralità

La qualità e l'efficienza dell'organizzazione aziendale nonché la reputazione della Banca costituiscono un patrimonio inestimabile e sono determinate in misura sostanziale dalla condotta dei Destinatari. Sono quindi tenuti, con la propria condotta, a contribuire alla salvaguardia di tale patrimonio e, in particolare, della reputazione della Banca, sia nei luoghi di lavoro sia al di fuori di essi. In particolare, nello svolgimento delle proprie funzioni, i Destinatari tengono una condotta ispirata all'integrità morale, tenuto conto dei vari contesti sociali, economici, politici e culturali di riferimento e, in particolare, ai seguenti valori:

- onestà, correttezza e buona fede, assumendosi le responsabilità che a essi competono in ragione delle proprie mansioni. I componenti degli organi statutari, i dipendenti e i collaboratori della Società svolgono la propria attività nell'interesse della stessa e non dovranno essere influenzati da qualsiasi tipo di pressione verso la realizzazione di interessi estranei alle loro missioni;
- trasparenza, trattando le informazioni in proprio possesso con tempestività e attuando processi di comunicazione ed informazione ispirati a chiarezza, completezza, precisione e condivisione, al fine di evitare, pertanto, comportamenti ingannevoli da cui si possa trarre indebito vantaggio.

Dignità ed eguaglianza

I Destinatari riconoscono e rispettano la dignità personale, la sfera privata e i diritti della personalità di qualsiasi individuo. I Destinatari lavorano con donne e uomini di nazionalità, culture, religioni e razze diverse. Non sono tollerate discriminazioni, molestie o offese sessuali, personali o di altra natura.

Professionalità

I Destinatari svolgono la propria attività con la professionalità richiesta dalla natura dei compiti e delle funzioni esercitate, adoperando il massimo impegno nel conseguimento degli obiettivi assegnatigli e svolgendo con diligenza le necessarie attività di approfondimento e aggiornamento.

² Art. 2104 c.c. *Diligenza del prestatore di lavoro* – “Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende”.

3.3 Missione

La Banca è un'azienda caratterizzata da una formula imprenditoriale specifica, un codice genetico costituito da tre "molecole" fortemente interrelate e complementari: cooperazione, mutualità e localismo.

Esse si traducono in:

- un'impresa a proprietà diffusa, espressione di capitalismo popolare e comunitario, la cui sostanziale differenza rispetto alle altre forme societarie sta nella centralità della persona, nella motivazione sociale del profitto e nel legame con i valori di solidarietà, partecipazione, e associazionismo;
- un orientamento alla sostenibilità, visto che la Banca persegue la logica del vantaggio mutualistico, prevalentemente a favore dei propri Soci, e non la massimizzazione dei dividendi e il ritorno sul capitale (assenza dello scopo di lucro);
- un legame totale e permanente con il territorio. La competenza territoriale della Banca è stabilita dalle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia e deve essere indicata nello Statuto; possono diventare Soci le persone o le imprese o le associazioni che svolgono la loro attività in via continuativa in tale zona e i soggetti che vi risiedono o che vi hanno la loro sede.

Per le suddette ragioni, ieri come oggi, la Banca è impegnata a essere:

- **buona banca**, garantendo la solidità e l'efficienza dell'impresa, controllando e gestendo i rischi, realizzando un'organizzazione idonea e assicurando un'offerta competitiva;
- **buona cooperativa**, con un'identità comune e condivisa, sostenendo la partecipazione reale dei Soci, creando relazioni qualitativamente elevate con tutti i propri interlocutori, aiutando a sviluppare il territorio in cui hanno sede e creando fiducia nella comunità;
- **buona imprese di rete**, condividendo in autonomia, valori, cultura, strategie, un sistema organizzativo, una modalità di comunicare e una continuità operativa per essere sempre più efficiente e competitiva sul mercato.

3.4 Carta dei Valori

La Carta dei valori è il "patto" che lega il Credito Cooperativo alle comunità locali. Definisce le regole di comportamento, i principi cardine e gli impegni della Banca nei confronti dei Soci, dei Clienti e dei Collaboratori. Tali principi sono:

- **Primato e centralità della persona** – Il Credito Cooperativo ispira la propria attività all'attenzione e alla promozione della persona. Il Credito Cooperativo è un sistema di banche costituite da persone che lavorano per le persone. Il Credito Cooperativo investe sul capitale umano, costituito dai Soci, dai clienti e dai collaboratori, per valorizzarlo stabilmente.
- **Impegno** – L'impegno del Credito Cooperativo si concentra, in particolare, nel soddisfare i bisogni finanziari dei Soci e dei clienti, ricercando il miglioramento continuo della qualità e della convenienza dei prodotti e dei servizi offerti. Obiettivo del Credito Cooperativo è produrre utilità e vantaggi, creare valore economico, sociale e culturale a beneficio dei Soci e della comunità locale e "fabbricare" fiducia. Lo stile di servizio, la buona conoscenza del territorio, l'eccellenza nella relazione con i Soci e clienti, l'approccio solidale e, la cura della professionalità costituiscono lo stimolo costante per chi amministra le aziende del Credito Cooperativo e per chi vi presta la propria attività professionale.
- **Autonomia** – L'autonomia è uno dei principi fondamentali del Credito Cooperativo. Tale principio è vitale e fecondo solo se coordinato, collegato e integrato nel "sistema" del Credito Cooperativo.

- **Promozione della partecipazione** – Il Credito Cooperativo promuove la partecipazione al proprio interno, in particolare quella dei Soci, alla vita della cooperativa. Il Credito Cooperativo favorisce la partecipazione degli operatori locali alla vita economica, privilegiando le famiglie e le piccole imprese, promuove l'accesso al credito e contribuisce alla parificazione delle opportunità.
- **Cooperazione** – Lo stile cooperativo è il segreto del successo. L'unione delle forze, il lavoro di gruppo e la condivisione leale degli obiettivi sono il futuro della cooperazione del credito. La cooperazione tra le banche cooperative attraverso le strutture locali, regionali, nazionali e internazionali è condizione per conservarne l'autonomia e migliorarne il servizio a Soci e clienti.
- **Utilità, servizio e benefici** – Il Credito Cooperativo non ha scopo di lucro. Il conseguimento di un equo risultato, e non la distribuzione del profitto, è la meta che guida la gestione del Credito Cooperativo. Il risultato utile della gestione è strumento per perpetuare la promozione del benessere dei Soci e del territorio di riferimento, al servizio dei quali si pone il Credito Cooperativo. Esso è, altresì, testimonianza di capacità imprenditoriale e misura dell'efficienza organizzativa, nonché condizione indispensabile per l'autofinanziamento e lo sviluppo della singola Banca cooperativa. Il Credito Cooperativo continuerà a destinare tale utile al rafforzamento delle riserve, in misura almeno pari a quella indicata dalla legge, e ad altre attività di utilità sociale condivise dai Soci. Il patrimonio accumulato è un bene prezioso da preservare e da difendere nel rispetto dei fondatori e nell'interesse delle generazioni future. I Soci del Credito Cooperativo possono, con le modalità più opportune, ottenere benefici in proporzione all'attività finanziaria singolarmente svolta con la propria Banca cooperativa.
- **Promozione dello sviluppo locale** – Il Credito Cooperativo è legato alla comunità locale da un'alleanza durevole per lo sviluppo. Attraverso la propria attività creditizia e mediante la destinazione annuale di una parte degli utili della gestione, il Credito cooperativo promuove il benessere della comunità locale e il suo sviluppo economico, sociale e culturale. Il Credito Cooperativo esplica un'attività imprenditoriale "a responsabilità sociale", non soltanto finanziaria, e al servizio dell'economia civile.
- **Formazione permanente** – Il Credito Cooperativo si impegna a favorire la crescita delle competenze e della professionalità degli amministratori, dirigenti, collaboratori e la crescita e la diffusione della cultura economica, sociale e civile nei Soci e nelle comunità locali.
- **Soci** – I Soci del Credito Cooperativo si impegnano sul proprio onore a contribuire allo sviluppo della Banca lavorando intensamente con essa, promovendone lo spirito e l'adesione presso la comunità locale e dando chiaro esempio di controllo democratico, eguaglianza di diritti, equità e solidarietà tra i componenti della base sociale. Fedeli allo spirito dei fondatori, i Soci credono e aderiscono a un Codice Etico fondato sull'onestà, la trasparenza, la responsabilità sociale e l'altruismo.
- **Amministratori** – Gli amministratori del Credito Cooperativo si impegnano sul proprio onore a partecipare alle decisioni in coscienza e autonomia, a creare valore economico e sociale per i Soci e la comunità, a dedicare il tempo necessario a tale incarico e a curare personalmente la propria qualificazione professionale e formazione permanente.
- **Dipendenti** – I dipendenti del Credito Cooperativo si impegnano sul proprio onore a coltivare la propria capacità di relazione orientata al riconoscimento della singolarità della persona e a dedicare intelligenza, impegno qualificato, tempo alla formazione permanente e spirito cooperativo al raggiungimento degli obiettivi economici e sociali della Banca per la quale lavorano.

4 Relazioni con le risorse umane

Le risorse umane costituiscono elemento centrale su cui la Banca basa il perseguimento dei propri obiettivi.

La Banca riconosce, dunque, la centralità delle risorse umane, alle quali sono richieste professionalità, dedizione, lealtà, onestà e spirito di collaborazione.

4.1 Selezione e gestione del personale

Per qualsiasi decisione inerente i rapporti con il personale, la Banca si impegna ad adottare criteri di imparzialità, offrendo a tutti i lavoratori le medesime opportunità a partire dal momento della selezione del personale basata su criteri di merito e di valutazione delle competenze, delle capacità e delle potenzialità individuali, nonché un trattamento equo in applicazione delle norme contenute in materia nei vigenti contratti collettivi di lavoro.

In particolare, la Banca si impegna a:

- vietare qualsiasi pratica discriminatoria nella selezione, assunzione, formazione, gestione, sviluppo e retribuzione del personale;
- appurare che le candidature e la selezione del personale siano effettuate in base alle esigenze aziendali in corrispondenza dei profili professionali ricercati;
- favorire la crescita e lo sviluppo del personale, nel rispetto del principio delle pari opportunità al fine della valorizzazione delle professionalità presenti nella struttura, delle competenze e delle capacità di ognuno;
- tenere in considerazione nelle politiche di valutazione e incentivazione del personale, oltre il corretto svolgimento del lavoro, elementi quali la professionalità, l'impegno, la correttezza, la disponibilità e l'intraprendenza di ogni dipendente e collaboratore.

Le assunzioni avvengono tramite la stipula di regolari contratti di lavoro nel pieno rispetto della legge e del CCNL applicato, favorendo l'inserimento dei neo assunti nell'ambiente di lavoro.

La Banca crede nell'importanza del coinvolgimento del personale in un'ottica di crescita del senso di appartenenza e di sviluppo continuo, prevedendo momenti e strumenti di comunicazione, adattandoli alle esigenze dei Destinatari.

La Banca si impegna a riconoscere e valorizzare le competenze in possesso delle proprie risorse umane, anche attraverso l'organizzazione di attività di formazione e di aggiornamento professionale. I Destinatari coinvolti svolgono con diligenza le suddette attività e segnalano le eventuali esigenze di ulteriori o specifiche attività al fine di consentire l'adozione delle necessarie iniziative da parte della Banca.

La Banca promuove il lavoro di squadra e lo spirito di collaborazione del personale, attendendosi che tutti collaborino a mantenere un clima di rispetto reciproco della dignità e della reputazione di ciascuno.

4.2 Tutela della persona, della sicurezza, della salute

La Banca si impegna a realizzare condizioni di lavoro funzionali alla tutela dell'integrità psicofisica dei lavoratori e al rispetto della loro personalità morale, evitando ogni sorta di discriminazione, di illecito condizionamento o di indebito disagio.

La Banca mette in atto tutte le necessarie azioni preventive al fine di garantire le migliori condizioni di salute, la sicurezza e l'incolumità negli ambienti di lavoro conformemente alle vigenti norme in tema di salute e sicurezza, impegnandosi, inoltre, a promuovere e diffondere comportamenti responsabili al proprio interno.

Tutti i Destinatari devono collaborare, per quanto di propria competenza, al mantenimento di un ambiente di lavoro sano, sicuro ed efficiente, osservando sia la normativa vigente, sia la regolamentazione interna aziendale in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

4.3 Doveri dei dipendenti e dei collaboratori

Tutti i dipendenti e collaboratori della Banca sono tenuti a orientare il proprio operato ai principi di professionalità, trasparenza, correttezza e onestà, contribuendo con colleghi, superiori e subordinati al perseguimento della missione della Banca, nel rispetto di quanto previsto nel presente Codice.

Essi sono tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni o istruzioni ricevute contrastanti con la legge, i contratti di lavoro, la normativa interna o il presente Codice Etico.

I dipendenti e i collaboratori, nello svolgimento delle proprie mansioni, sono tenuti a evitare ogni possibile situazione o attività contraria o in conflitto, anche solo apparente, con gli interessi della Banca o comunque incompatibile con i propri doveri di ufficio.

Gli stessi, all'insorgere di un interesse proprio, attuale o potenziale, sono tenuti a darne tempestiva comunicazione rispettivamente al superiore gerarchico o referente aziendale, astenendosi nel frattempo dal porre in essere qualsiasi condotta riconducibile alla situazione comunicata.

Altresì i dipendenti e i collaboratori sono tenuti ad astenersi dall'avvantaggiarsi di opportunità di affari di cui siano venuti a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni e dallo sfruttare a fini personali la posizione ricoperta all'interno della Banca e a utilizzare indebitamente il nome e la reputazione della Banca a fini privati.

Il personale deve proteggere e custodire i valori e i beni che gli sono stati affidati e contribuire alla tutela del patrimonio aziendale attraverso comportamenti responsabili e in linea con le procedure operative e direttive aziendali predisposte per regolamentarne l'utilizzo. In particolare, deve essere posta attenzione alla tutela e salvaguardia del patrimonio informativo acquisito anche mediante sistemi informatici.

Con particolare riferimento alle applicazioni informatiche, ogni dipendente e collaboratore della Banca ha l'obbligo di utilizzare le dotazioni *hardware* e *software* messe a sua disposizione esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, nel rispetto delle *policy* della Banca.

In particolare, ciascun dipendente e collaboratore è tenuto a:

- adottare scrupolosamente le procedure previste dalle politiche di sicurezza aziendale, al fine di non compromettere la funzionalità e il livello di protezione dei sistemi informatici;
- astenersi dal duplicare abusivamente i programmi installati sugli elaboratori informatici;
- adottare scrupolosamente le procedure previste dalle politiche di utilizzo della posta elettronica;
- non consultare siti *web* caratterizzati da contenuti indecorosi e offensivi.

La Banca vieta espressamente ogni condotta di alterazione del funzionamento di sistemi informatici o telematici e/o di manipolazione dei dati in essi contenuti, che sia idonea ad arrecare ad altri un danno ingiusto.

Ai dipendenti e collaboratori è richiesto di operare in modo proattivo e partecipativo, in linea con le responsabilità assegnate al proprio ruolo e in piena collaborazione con attività e ruoli differenti (c.d. visione integrata).

Le relazioni che i dipendenti e i collaboratori hanno con i colleghi e con interlocutori esterni devono essere improntate a principi di correttezza, lealtà e collaborazione.

Ogni dipendente, che sia anche socio della Banca, ha altresì il dovere di collaborare attivamente alla realizzazione delle iniziative di mutualità interna ed esterna della Banca e di promuovere in ogni possibile occasione i principi della Cooperativa di Credito.

I Destinatari, nonché ogni altra persona che non ricopre ruoli di gestione, controllo o dirigenziali, che dovessero comparire a incontri, riunioni o manifestazioni pubbliche saranno tenuti a farlo a titolo esclusivamente personale e comunque non potranno utilizzare nome e marchio della Banca, salvo autorizzazione della Direzione Generale.

4.4 *Formazione e aggiornamento dei dipendenti e collaboratori*

La Banca provvede, avvalendosi anche dei programmi di formazione svolti dalla Federazione regionale e dalla Federazione nazionale, affinché i propri dipendenti e collaboratori siano idonei alle funzioni da svolgere e professionalmente qualificati. La Banca cura, altresì, il costante aggiornamento professionale dei dipendenti stessi.

5 **Operazioni personali**

La Banca individua i “soggetti rilevanti” in aderenza alle disposizioni del Regolamento Congiunto Banca d’Italia - Consob del 29 ottobre 2007 (e successivi aggiornamenti); in particolare, il soggetto rilevante appartiene a una delle seguenti categorie:

- componenti degli organi aziendali, Soci che in funzione dell’entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, dirigenti o consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede della Banca;
- dipendenti della Banca, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo della Banca e che partecipino alla prestazione di servizi di investimento e all’esercizio di attività di investimento da parte della medesima Banca;
- persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi alla Banca sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l’esercizio di attività di investimento da parte della medesima Banca.

La Banca adotta procedure adeguate al fine di impedire che i soggetti rilevanti

- coinvolti in attività che possono dare origine a conflitti di interesse ovvero
- che abbiano accesso a informazioni privilegiate di cui all’articolo 181 del D.Lgs. 58/1998 (TUF) - o
- che abbiano accesso ad altre informazioni confidenziali riguardanti clienti od operazioni con o per conto di clienti nell’ambito dell’attività svolta per conto dell’impresa,

pongano in atto i comportamenti di cui all’art. 18 del Regolamento citato.

Le procedure adottate dalla Banca sono formalizzate nella “*Policy per la gestione delle operazioni personali*” dei soggetti rilevanti. I destinatari del Codice, nello svolgimento delle proprie mansioni, sono tenuti all’osservanza di tale *policy*.

6 Relazioni con i Soci

I Soci della Banca sono il "cuore e il capitale umano" della Banca e, assieme ai clienti e ai collaboratori, sono il patrimonio più importante: la Banca opera costantemente sia per il mantenimento sia per l'accrescimento di questa "ricchezza".

Il comportamento verso i Soci deve:

- riconoscere e dare loro la possibilità di esercitare i diritti di controllo democratico, di essere ascoltati e di ottenere benefici in proporzione all'attività svolta;
- esprimere correttezza e puntualità informativa, assieme al coinvolgimento diretto nelle scelte complessive della Banca, nelle forme stabilite dallo Statuto;
- esprimere i valori di correttezza, di trasparenza, di equità e di onestà, ("favoritismi" e "privilegi" non possono essere concessi a nessun Socio, né per anzianità, né per "importanza sociale" o altro).

I Soci che hanno una responsabilità di Amministratore debbono impegnarsi in modo particolare a creare valore economico e sociale per i Soci e la Comunità.

7 Procuratori o incaricati dagli investitori

Alla Banca è vietato stipulare contratti, stabilire rapporti, eseguire disposizioni o effettuare operazioni con investitori che intendano a tale scopo avvalersi di procuratori o incaricati se questi sono i Destinatari del presente Codice. Il divieto non si applica qualora l'investitore sia coniuge o convivente, parente o affine sino al quarto grado del procuratore o dell'incaricato.

Ai Destinatari è fatto divieto di accettare le procure e gli incarichi di cui sopra.

8 Organi Amministrativi, Direttivi e di Controllo

I dipendenti della Banca sono tenuti a garantire la massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con il Collegio Sindacale, con la Società di Revisione e con l'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e sue successive modifiche e integrazioni, astenendosi da qualsiasi comportamento commissivo od omissivo volto a ostacolarne le attività di controllo.

I soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, nonché di supervisione e controllo, sono tenuti a improntare i propri comportamenti alla massima onestà, trasparenza, correttezza e indipendenza.

I soggetti apicali e i componenti del Collegio Sindacale sono tenuti a svolgere le loro mansioni esercitando con consapevolezza e senso di responsabilità il proprio ruolo, operando in piena collaborazione e garantendo un adeguato scambio informativo, al fine di promuovere il coordinamento e il perseguimento dei fini aziendali e garantendo la correttezza e l'autenticità dei documenti e delle informazioni fornite nello svolgimento delle relative funzioni di *governance*.

In particolare, il Collegio Sindacale, la Società di Revisione e gli altri soggetti incaricati dei controlli hanno libero accesso ai dati, alla documentazione e alle informazioni utili per lo svolgimento delle rispettive attività.

I soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, nonché di supervisione e controllo hanno l'obbligo di astenersi dall'effettuare qualsiasi attività che possa ledere gli interessi della Banca e dal perseguire interessi propri o di terzi anche solo potenzialmente confliggenti e/o pregiudizievoli per la stessa. All'insorgere delle predette condizioni i soggetti coinvolti sono tenuti a darne segnalazione, in conformità alla legge e alle disposizioni interne.

9 Relazioni con i soggetti esterni

9.1 Principi generali

I rapporti della Banca con i soggetti esterni devono svolgersi con la massima correttezza, integrità, imparzialità e indipendenza, evitando di dare l'impressione di voler influenzare impropriamente le decisioni della controparte o di richiedere trattamenti di favore.

Sono vietate pratiche di corruzione, indebiti trattamenti di favore, sollecitazioni, dirette o indirette, e riconoscimenti di qualsiasi utilità volti a influenzare il giudizio di terzi a vantaggio dell'autore del comportamento vietato, dei soggetti a esso collegati, ovvero della Banca.

Le risorse economiche non possono in alcun modo essere impiegate per aggiudicarsi o mantenere in essere rapporti commerciali, per ottenere condizioni particolarmente favorevoli a danno della controparte, per condizionare le scelte dei concorrenti, per risolvere a proprio vantaggio contenziosi di qualsiasi natura o, in generale, per ottenere vantaggi impropri o per altre finalità in contrasto con i valori espressi nel presente Codice.

Sono, altresì, perseguiti gli esponenti aziendali che accettino indebiti benefici da parte di terzi volti ad alterare il normale svolgimento della relazione commerciale con la Banca.

I Destinatari non sollecitano né accettano, per sé o per altri, raccomandazioni, trattamenti di favore, doni o altra utilità da parte dei soggetti con i quali entrano in contatto, evitando di ricevere benefici di ogni genere che possano essere o apparire tali da influenzarne l'indipendenza di giudizio e l'imparzialità e tali da compromettere l'immagine della Banca.

I Destinatari, anche in occasione delle festività, si astengono dall'accettare regali, omaggi e altre utilità, per sé o per altri, se non di modico valore. Il Consiglio di Amministrazione fissa i criteri per la determinazione del modico valore in relazione alla natura delle regalie, degli omaggi e delle utilità elargite e formalizza il tutto in un apposito documento.

In caso di regali e altre utilità che superino il modico valore, viene data pronta informativa al superiore gerarchico, al fine di procedere alla loro restituzione ovvero all'autorizzazione al loro mantenimento. Contestualmente, deve essere informato l'Organismo di Vigilanza nominato ex D.Lgs. 231/2001.

Nello svolgimento delle ordinarie relazioni di affari, l'offerta di omaggi e manifestazioni di ospitalità è volta unicamente a promuovere l'immagine della Banca e del Sistema del Credito Cooperativo e non può in nessun caso eccedere le normali pratiche commerciali o di cortesia.

In ogni caso, la Banca opera attraverso procedure presidiate dalle competenti funzioni aziendali, in ragione di stanziamenti effettuati dagli organi ai quali sono conferiti poteri di spesa.

9.2 Relazioni con i clienti

Costituisce obiettivo prioritario della Banca la piena soddisfazione delle esigenze della clientela, anche al fine della creazione di un solido rapporto ispirato ai principi di legalità, trasparenza, correttezza, onestà, affidabilità, efficienza, professionalità e qualità. I Destinatari del Codice sono tenuti a improntare il loro comportamento a criteri di cortesia, chiarezza nelle comunicazioni, collaborazione e a garantire il rispetto della riservatezza sulle informazioni acquisite nel corso dell'attività, nonché in ossequio alla vigente normativa in tema di *privacy*.

Qualunque modifica alle condizioni economiche e di collocamento dei prodotti bancari deve essere preventivamente e specificamente approvata dalle figure aziendali delegate e in possesso dei necessari poteri.

Si ritiene, peraltro, indispensabile che i rapporti con la clientela siano improntati a:

- osservare e rispettare le leggi, la normativa di vigilanza, le disposizioni in tema di antiriciclaggio, antiusura e trasparenza, nonché la regolamentazione interna con riferimento alla forma e allo spirito delle stesse;

- evitare di intrattenere relazioni con soggetti dei quali sia conosciuto o sospetto il coinvolgimento in attività illecite;
- evitare rapporti finanziari con quelle attività economiche che, anche in modo indiretto, ostacolano lo sviluppo umano e contribuiscono a violare i diritti fondamentali della persona (ad es.: sfruttamento del lavoro minorile o impiego di manodopera priva di ogni tutela e garanzia);
- assicurare la propria indipendenza nei confronti di ogni forma di condizionamento, sia interno sia esterno.

La Banca nella prestazione dei servizi, e in particolar modo dei servizi di investimento, oltre al rispetto formale e sostanziale degli obblighi previsti dalla norma vigente che richiama all'onestà, alla correttezza, alla trasparenza e all'obbligo di riservatezza, deve:

- fornire adeguata documentazione nonché accurate ed esaurienti informazioni circa la natura e i rischi delle operazioni e dei servizi richiesti, tali da permettere al cliente di prendere decisioni consapevoli;
- richiedere le informazioni necessarie alla individuazione e comprensione delle esigenze del cliente, determinando nell'ambito dei servizi di investimento il profilo di rischio del cliente;
- esprimere un'elevata professionalità e competenza che si traducono sia nell'adottare scelte in sintonia con gli interessi degli investitori sia nel divieto di promettere, erogare o ricevere favori e benefici di qualsiasi natura.

9.3 *Relazioni con i fornitori di beni e servizi*

La Banca gestisce il processo di acquisto di beni e servizi secondo principi di trasparenza, correttezza e collaborazione nell'osservanza delle condizioni contrattuali, delle previsioni di legge e delle buone consuetudini commerciali.

In particolare, con riferimento alla selezione dei fornitori, le valutazioni svolte sulle potenziali controparti devono essere condotte in modo imparziale, indipendentemente dall'entità della fornitura o del servizio richiesti ed evitando trattamenti di favore o discriminatori. L'individuazione finale della controparte deve basarsi sull'effettivo grado di competitività dimostrato in relazione alle condizioni di fornitura offerte, su un'attenta analisi del rapporto costo/qualità e su adeguate valutazioni circa l'affidabilità, la correttezza, l'integrità e la solidità del fornitore stesso. In caso di offerte equivalenti dal punto di vista qualitativo e quantitativo, è privilegiata l'appartenenza alla compagine sociale.

E' fatto assoluto divieto di accettare dai fornitori favori, beni o denaro per farsi condizionare in qualsiasi tipo di decisione che debba essere presa nell'ambito dei rapporti con gli stessi.

I fornitori (di beni e servizi) di cui la Banca si avvale sono tenuti al rispetto del presente Codice, della legge e degli accordi contenuti nei contratti stipulati con la Banca stessa.

9.4 *Relazioni con Enti associativi e altri organismi di categoria*

Il Credito Cooperativo è un sistema coordinato di autonomie, basato su strutture operanti a vari livelli (locale, regionale, nazionale), secondo il principio della sussidiarietà. Il funzionamento del sistema a rete è garantito dall'autodisciplina delle diverse componenti, ma anche da meccanismi di coordinamento e di indirizzo, dotato di autorevolezza necessaria a recepire e sintetizzare le sollecitazioni e le domande provenienti dal territorio, dagli organismi regionali, dal mercato, dalle istituzioni e dalla società civile.

La Banca si focalizza sulla salvaguardia e sullo sviluppo delle relazioni di clientela, delegando alle strutture di Categoria secondo una logica di esternalizzazione, lo svolgimento delle attività di supporto, in ambito associativo e operativo.

Il comportamento verso la Cooperazione e i diversi partner operativi che in essa operano, deve esprimere:

- la collaborazione fattiva, aperta, utile, efficace, tendente costantemente alla formulazione di proposte migliorative;
- il rispetto delle norme che regolano le varie procedure;
- la costante determinazione di referenti precisi e individuabili.

9.5 *Relazioni con la Pubblica Amministrazione, le Autorità di Vigilanza*

Le relazioni della Banca con le Istituzioni, siano esse di natura pubblicistica o privatistica, le Autorità garanti, gli organi di Vigilanza nonché gli organi della Pubblica Amministrazione (di seguito anche "P.A.") debbono ispirarsi alla più rigorosa osservanza, formale e sostanziale, delle disposizioni di legge e di regolamento applicabili e non possono in alcun modo compromettere l'integrità e la reputazione della Banca.

I Destinatari, si impegnano a porre in essere un atteggiamento di massima collaborazione, disponibilità e correttezza nonché a rendere, se richieste, dichiarazioni in maniera corretta e veritiera.

La gestione dei rapporti e l'assunzione di impegni con le Istituzioni sono riservate esclusivamente ai soggetti a ciò preposti e regolarmente autorizzati e sono esercitati in maniera trasparente, rigorosa e coerente, evitando atteggiamenti dai quali possano dedursi tentativi di influenzare impropriamente e/o indebitamente l'attività e le opinioni della medesima Pubblica Amministrazione.

La Banca prevede adeguati meccanismi di tracciabilità dei flussi informativi verso le Istituzioni.

Inoltre, la Banca si impegna nella gestione dei rapporti con le Istituzioni a:

- vietare la ricerca e l'instaurazione di relazioni personali di favore, influenza o ingerenza idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, l'esito del rapporto;
- vietare promesse o effettuazioni di erogazioni di denaro, beni o altre utilità a rappresentanti, funzionari o dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, anche per interposta persona, per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio;
- vietare l'offerta o l'accettazione di qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o forma di cortesia, al fine di ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la P.A.;
- vietare l'effettuazione di spese di rappresentanza ingiustificate, non finalizzate alla mera promozione dell'immagine della Banca;
- vietare di favorire nell'ambito del processo di acquisto fornitori segnalati dai funzionari pubblici, in cambio dell'ottenimento di una condizione di favore da parte della P.A.;
- vietare la presentazione di dichiarazioni non veritiere a Organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati, concessioni, autorizzazioni, licenze o altri atti amministrativi ovvero evitare sanzioni o omettere eventi sanzionabili;
- vietare l'alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolare i dati in esso contenuti al fine di ottenere un ingiusto profitto, specie arrecando danno o pregiudizio alla P.A.;
- prevenire l'insorgenza e gli effetti, diretti o indiretti, di situazioni di conflitti di interesse nei confronti della P.A., dei quali siano portatori i soggetti che agiscono in nome o per conto dell'ente;
- evitare atti di corruzione attraverso pagamenti illeciti fatti direttamente da soggetti apicali o da suoi dipendenti, ovvero effettuati tramite persone che agiscono per conto di esse;

- evitare che, in occasione di una qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la P.A., il personale incaricato della Banca influenzi impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della P.A.;
- operare, in caso di effettuazione di procedure a evidenza pubblica, nel rispetto della legge e delle corrette prassi commerciali, evitando accordi di cartello con altri partecipanti, ovvero inducendo la P.A. a operare indebitamente a favore della Banca;
- verificare che le erogazioni pubbliche, i contributi o i finanziamenti agevolati, erogati in favore della Banca, siano utilizzati per lo svolgimento delle attività o la realizzazione delle iniziative per le quali sono stati concessi.

Inoltre, tutti i Destinatari del presente Codice sono tenuti a:

- osservare scrupolosamente la normativa vigente, in via formale e sostanziale, nei settori connessi alle rispettive aree di attività e le disposizioni emanate dalle competenti Istituzioni e/o dalle Autorità di Vigilanza;
- ottemperare a ogni richiesta proveniente dalle sopra citate Istituzioni o Autorità, fornendo piena collaborazione ed evitando comportamenti ostruzionistici o atteggiamenti che possano essere interpretati quale tentativo di influenzarne impropriamente le decisioni;
- in caso di proposte dirette o indirette di benefici da parte di soggetti appartenenti alla P.A., riferire tempestivamente l'accaduto al proprio superiore o, se collaboratore, al proprio referente aziendale, nonché segnalare lo stesso all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs.231/2001 secondo le modalità previste nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Banca.

Con specifico riferimento ai rapporti con le Autorità di Vigilanza, la Banca si impegna alla puntuale osservanza della normativa vigente applicabile, fornendo la massima collaborazione e trasparenza.

In particolare, la Banca provvede a predisporre e trasmettere ogni comunicazione, segnalazione, documento o dato indirizzato alle Autorità di Vigilanza, garantendo il pieno rispetto dei requisiti di veridicità, trasparenza, completezza, precisione e tempestività.

9.6 *Relazioni con l'Autorità Giudiziaria*

La Banca opera in modo lecito e corretto collaborando con l'Autorità Giudiziaria e con gli organi da essa delegati qualora siano svolte indagini.

I rapporti con le Autorità Giudiziarie sono improntati alla massima collaborazione e trasparenza. In caso di ispezioni, è tempestivamente fornita all'Autorità Giudiziaria tutta la documentazione richiesta, con assoluto divieto di distruggere o alterare, anche per interposta persona, qualsiasi tipo di documento.

Nella gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria è vietato rendere dichiarazioni mendaci o intralciare con qualsiasi mezzo le attività dell'Autorità stessa. A tal fine, i rapporti con l'Autorità Giudiziaria sono improntati alla massima collaborazione e trasparenza e le dichiarazioni richieste, se dovute, sono rese in maniera corretta e veritiera.

I Destinatari del Codice Etico, pertanto, in caso di coinvolgimento in procedimenti giudiziari:

- si astengono da condotte che possano essere interpretate quale tentativo di influenzare impropriamente le decisioni del Giudice, di altri Pubblici Funzionari o di Incaricati di Pubblico Servizio;
- si astengono da condotte che possano fornire indebito aiuto a soggetti coinvolti nel procedimento giudiziario;
- si impegnano a collaborare con le Autorità Giudiziarie fornendo informazioni chiare, trasparenti e veritiere.

9.7 Relazioni con Organizzazioni Sindacali

La Banca impronta il confronto con le Organizzazioni Sindacali in senso responsabile e costruttivo, favorendo un clima di reciproca fiducia e dialogo, nella continua ricerca di proficue, informate e attente relazioni tra le parti.

9.8 Relazioni con organi di informazione e con intermediari concorrenti

Le comunicazioni della Banca verso l'ambiente esterno devono essere veritiere, chiare, trasparenti, non ambigue o strumentali; devono essere coerenti, omogenee e accurate, conformi alle politiche e ai programmi aziendali.

I rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione di massa sono riservati alle Funzioni aziendali preposte e si svolgono secondo le procedure preventivamente fissate dalla Banca. Il personale della Banca deve astenersi dal rilasciare, a qualsiasi titolo, comunicazioni formali o informali verso l'esterno senza preventiva autorizzazione della Funzione aziendale competente.

La Banca può aderire alle richieste di sponsorizzazioni, prestando la massima attenzione alla coerenza delle iniziative proposte con i valori di riferimento della Banca e all'importanza dei bisogni sociali che tali iniziative mirano a soddisfare. La Banca opera secondo modalità trasparenti e rendicontabili evitando ogni possibile conflitto di interesse di natura personale o aziendale. Le attività di sponsorizzazione prescindono dal perseguimento di interessi commerciali e possono riguardare, ad esempio, i temi del sociale, dello sport e dell'arte.

Il comportamento verso le banche concorrenti deve esprimere correttezza e rispetto, astenendosi da giudizi denigratori o lesivi della loro reputazione e immagine.

10 Contabilità e prevenzione reati

10.1 Trasparenza della contabilità e prevenzione dei reati societari

La contabilità è rigorosamente improntata ai principi generali di verità, accuratezza, completezza, chiarezza e trasparenza del dato registrato.

I fatti di gestione devono essere rappresentati in modo corretto, completo e tempestivo nella contabilità e nelle basi dati aziendali.

Ogni transazione contabile deve essere tracciata e adeguatamente documentata, nel rispetto, formale e sostanziale, della normativa e delle procedure in vigore, al fine di consentirne in qualsiasi momento la completa ricostruzione.

Il bilancio della Banca risponde rigorosamente ai principi generali di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria nel rispetto della vigente normativa generale e speciale.

I criteri di valutazione fanno riferimento alla normativa civilistica e agli standard di generale accettazione, nonché alle istruzioni applicative della Banca d'Italia.

Nei loro comportamenti, i dipendenti e i collaboratori sono tenuti al rispetto dei principi di separazione contabile e organizzativa, al fine di garantire la massima correttezza e trasparenza nella gestione delle operazioni contabili, in conformità alle disposizioni emanate in materia dalle Autorità.

Eventuali omissioni, errori, falsificazioni di scritture contabili o registrazioni, devono essere tempestivamente segnalate agli organi di controllo della Banca.

Ai Destinatari, che a qualunque titolo siano coinvolti nella formazione dei prospetti informativi per l'offerta al pubblico di strumenti finanziari e in generale dei documenti che rappresentino la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Banca, è vietato esporre fatti non rispondenti al vero,

anche se oggetto di valutazione, ovvero omettere informazioni e occultare dati in violazione diretta o indiretta dei principi contabili, normativi e delle regole procedurali interne.

E' vietato determinare la maggioranza in assemblea mediante pratiche non corrette, atti simulati o fraudolenti.

10.2 Prevenzione dei reati di abuso di mercato e di aggio

I Destinatari sono tenuti a rispettare scrupolosamente le norme di legge e i regolamenti aziendali - finalizzati alla prevenzione degli illeciti di aggio, abuso di informazione privilegiata e manipolazione di mercato.

Le informazioni privilegiate ai sensi della normativa vigente di riferimento, così come tutte le informazioni riservate in genere, devono essere considerate confidenziali e, conseguentemente, non devono essere acquisite, utilizzate o comunicate se non dalle persone autorizzate, generalmente o specificamente e in ogni caso non possono essere divulgate, usate o impiegate al di fuori delle attività della Banca.

Tutti i Destinatari, sono tenuti quindi al rispetto della normativa interna ed esterna in materia ovvero all'obbligo della riservatezza e a custodire accuratamente i documenti contenenti informazioni di carattere confidenziale e riservato, secondo quanto stabilito dalle norme interne in tema di sicurezza fisica e logica.

In particolare, al fine di evitare la commissione dei reati rientranti nelle fattispecie di illecito "abuso di mercato", i soggetti che in virtù delle cariche o delle funzioni ricoperte vengano in possesso di informazioni privilegiate relative all'operatività della Banca, devono astenersi dal compiere le seguenti operazioni:

- a) acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunicare tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro;
- c) raccomandare o indurre altri, sulla base delle informazioni possedute, al compimento di taluna delle operazioni di cui al precedente punto a).

Inoltre, è vietato diffondere notizie false, ovvero porre in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato.

10.3 Prevenzione del riciclaggio di denaro

La Banca esercita la propria attività nel pieno rispetto, formale e sostanziale, della vigente normativa antiriciclaggio e delle disposizioni emanate dalle competenti Autorità, a tal fine impegnandosi a rifiutare di porre in essere operazioni sospette sotto il profilo della correttezza e della trasparenza.

La Banca, pertanto, è tenuta a:

- verificare in via preventiva le informazioni disponibili sulle controparti commerciali, fornitori, partner e consulenti, al fine di appurare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività prima di instaurare con questi rapporti d'affari;

operare in maniera tale da evitare qualsiasi implicazione in operazioni idonee, anche potenzialmente, a favorire il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali, agendo nel pieno rispetto della normativa antiriciclaggio primaria e secondaria e delle procedure interne di controllo.

10.4 Prevenzione dei reati di terrorismo, eversione dell'ordine democratico, reati contro la personalità individuale e di criminalità organizzata

La Banca esercita la propria attività nel pieno rispetto della normativa contro i reati di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico, contro la personalità individuale e della normativa contro i reati di criminalità organizzata, impegnandosi a tal fine a rifiutare di porre in essere operazioni sospette sotto il profilo della correttezza e della trasparenza.

Tutti i Destinatari del Codice Etico, pertanto:

- verificano in via preventiva le informazioni disponibili sulle controparti commerciali, fornitori, partner e consulenti, al fine di appurare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività prima di instaurare con questi rapporti d'affari;
- operano in maniera tale da evitare qualsiasi implicazione in operazioni idonee, anche potenzialmente, a favorire i detti reati.

10.5 Prevenzione dei reati di falsificazione di denaro e altri valori

La Banca esercita la propria attività nel pieno rispetto della normativa di legge e attraverso l'emanazione di regolamentazione interna, in merito alla fabbricazione, alla movimentazione e alla spendita di denaro, valori bollati, titoli di qualsiasi natura e carte filigranate.

10.6 Prevenzione dei reati ambientali

La Banca, consapevole dell'importanza del rispetto dell'ambiente, si impegna ad assicurare il corretto smaltimento dei rifiuti, anche promuovendo e diffondendo tra i propri dipendenti idonee condotte.

La Banca, nella concessione di linee di credito alle società che si occupano di smaltimento, lavorazione, trasporto di rifiuti, si impegna a verificare che il richiedente sia in possesso delle specifiche autorizzazioni.

Tutti i Destinatari del Codice Etico che operano per conto della Banca sono tenuti a osservare la normativa interna in materia ambientale.

10.7 Prevenzione dei delitti informatici

La Banca - consapevole dell'importanza di contribuire a garantire la riservatezza dei dati, intesa come la protezione delle informazioni da accessi non autorizzati o da intercettazioni attive o passive, ovvero l'integrità degli stessi, intesa come salvaguardia della loro esattezza, e la disponibilità - si impegna a promuovere e diffondere tra i propri collaboratori e dipendenti comportamenti corretti, al fine di scongiurare la falsità in documenti pubblici o privati, gli accessi abusivi con finalità di danneggiamento a dati e sistemi informatici o telematici.

Tutti i Destinatari del Codice Etico che operano per conto della Banca sono tenuti a non porre in essere comportamenti che possano cagionare danni a dati e sistemi informatici e telematici e a rispettare le normative atte a prevenire o reprimere la commissione di delitti informatici.

10.8 Prevenzione del non corretto impiego di lavoratori provenienti da paesi terzi

La Banca, consapevole degli obblighi e delle responsabilità derivanti dall'impiego di cittadini provenienti da paesi terzi, impiega direttamente e indirettamente esclusivamente lavoratori extracomunitari muniti di regolare permesso di soggiorno.

Tutti i Destinatari del Codice Etico si attengono, nella gestione delle assunzioni, dei contratti di somministrazione e/o dei contratti di appalto alle regole previste in materia volte a escludere l'utilizzo di personale non in possesso di regolari autorizzazioni a soggiornare in Italia.

10.9 Prevenzione dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore

La Banca, consapevole degli obblighi derivanti dalle disposizioni sul diritto d'autore di cui alla legge n. 633/1941, si impegna a promuovere il rigoroso rispetto di detta normativa tra i propri dipendenti e collaboratori e a definire specifiche regole in materia di licenze

Tutti i Destinatari del Codice Etico che operano per conto della Banca sono tenuti a porre in essere comportamenti rispettosi della normativa in materia di diritto d'autore.

11 Conflitto di interessi

I Destinatari nell'espletamento delle proprie funzioni evitano situazioni di conflitti d'interesse.

A titolo esemplificativo, conflitti di interesse possono essere determinati dalle seguenti situazioni:

- assunzione di cariche sociali o svolgimento di attività lavorative di qualsiasi tipo presso clienti, fornitori o concorrenti;
- assunzione di interessi economici e finanziari del Destinatario o della sua famiglia in attività di fornitori, clienti o concorrenti (quale, a titolo esemplificativo, assunzione di partecipazioni qualificate, dirette o indirette, al capitale sociale di tali soggetti).

Ogni situazione potenzialmente idonea a generare un conflitto di interessi, o comunque a pregiudicare la capacità del Destinatario di assumere decisioni nel migliore interesse della Società, deve essere immediatamente comunicata dal Dipendente o dal Collaboratore al proprio Responsabile, ovvero dal Responsabile o dall'Esponente Aziendale all'Organismo e determina, per il Destinatario in questione, l'obbligo di astenersi dal compiere atti connessi o relativi a tale situazione.

E' fatta salva la disciplina in materia di conflitti di interesse dei membri degli Organi di Amministrazione e controllo ai sensi di legge.

La Banca identifica e gestisce le situazioni di conflitto di interesse che sorgono o potrebbero sorgere al momento della fornitura di servizi di investimento e accessori o di una loro combinazione e la cui esistenza può o potrebbe arrecare danno alla clientela. I Destinatari del presente codice sono tenuti all'osservanza della "*Policy di gestione dei conflitti di interesse*".

12 Sistema dei controlli interni

Per sistema dei controlli interni si intende l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative che mirano ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali e il conseguimento dell'efficacia e dell'efficienza dei processi aziendali, della salvaguardia dei valori delle attività e protezione dalle perdite, dell'affidabilità e integrità delle informazioni contabili e gestionali, della conformità delle operazioni con la legge, della normativa di vigilanza nonché con le politiche, i piani, i regolamenti e le procedure interne³.

La Banca promuove a ogni livello la cultura del controllo quale strumento per il miglioramento dell'efficienza aziendale. Si evidenzia che la Banca, recependo i disposti richiamati dal D.Lgs.231/2001 e sue successive modifiche e integrazioni, ha adottato un Modello di

³ Cfr. Disposizioni di Vigilanza per le Banche - Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013 – Parte I, Titolo IV, Capitolo 3, Sezione II.

Organizzazione, Gestione e Controllo e ha istituito un Organismo di Vigilanza incaricato di monitorare sul rispetto degli standard di controllo.

13 Politiche di impresa

13.1 Relazioni con la Comunità Locale

La responsabilità sociale delle imprese operanti nel territorio della comunità locale è valore riconosciuto e condiviso dalla Banca.

La Banca conduce le proprie attività nel rispetto degli obblighi sociali e mira a contribuire, con le stesse, all'arricchimento del patrimonio economico, intellettuale e sociale di ciascun paese e comunità in cui svolge la propria attività.

La Banca sostiene e promuove, tramite erogazioni liberali, sponsorizzazioni, donazioni, iniziative umanitarie e di solidarietà, culturali e sportive, finalizzate al sostegno e allo sviluppo della collettività in cui opera, nel rispetto del presente Codice.

13.2 Tutela Ambientale

La Banca adotta tutte le misure finalizzate a ridurre l'impatto ambientale delle proprie attività, ad esempio attraverso l'uso razionale delle risorse, e si impegna a porre in essere adeguate misure volte a sensibilizzare l'attenzione verso l'ambiente da parte sia dei soggetti interni alla Banca sia dei suoi interlocutori esterni.

13.3 Protezione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

La Banca si impegna a promuovere e diffondere tra i propri dipendenti comportamenti responsabili finalizzati a preservare la salute e la sicurezza del personale e dei terzi che frequentano i propri locali.

La Banca provvede a un'analitica valutazione dei rischi presenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, individuando e realizzando i necessari interventi di natura tecnica e organizzativa attraverso una pianificazione tecnica dei luoghi di lavoro, delle attrezzature e dei processi, improntata al più puntuale rispetto delle normative vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La cultura della salute e sicurezza viene diffusa in modo sistematico attraverso momenti di informazione e formazione.

Tutto il personale è tenuto a prestare la massima attenzione nello svolgimento delle proprie attività, osservando tutte le misure di sicurezza e di prevenzione stabilite, al fine di evitare ogni possibile rischio per sé e per i propri colleghi e segnalando ai propri responsabili criticità, lacune e potenziali ambiti di miglioramento eventualmente riscontrati nell'ambito del sistema di gestione della sicurezza.

14 Informazioni e riservatezza

14.1 Riservatezza delle informazioni

La Banca cura l'applicazione e il costante aggiornamento di specifiche procedure finalizzate alla tutela delle informazioni. In particolare, rientra tra gli impegni della Banca:

- assicurare la corretta separazione dei ruoli e delle responsabilità all'interno delle diverse figure preposte al trattamento delle informazioni;

- classificare le informazioni in base ai differenti livelli di riservatezza e adottare tutte le misure più opportune in relazione a ciascuna fase del trattamento;
- stipulare specifici accordi (anche di riservatezza) con i soggetti esterni che siano coinvolti nel reperimento o nel trattamento delle informazioni, o che possano in qualsiasi modo venire in possesso di informazioni riservate.

Tutti i Destinatari del presente Codice, con riferimento a ogni notizia appresa in ragione delle proprie funzioni lavorative, sono obbligati ad assicurare la massima riservatezza, anche al fine di salvaguardare il *know-how* tecnico, finanziario, legale, amministrativo, gestionale e commerciale della Banca. In particolare, ciascun soggetto è tenuto a:

- acquisire e trattare solo le informazioni e i dati necessari alle finalità della Funzione di appartenenza e in diretta connessione con quest'ultima;
- acquisire e trattare le informazioni e i dati stessi esclusivamente entro i limiti stabiliti dalle procedure adottate in materia;
- conservare i dati e le informazioni in modo da impedire che possano venire a conoscenza di soggetti non autorizzati;
- assicurarsi che non esistano vincoli assoluti o relativi alla divulgabilità dei dati e delle informazioni riguardanti i terzi legati alla Banca da un rapporto di qualsiasi natura e ottenere, se del caso, il loro consenso.

La Banca si impegna a tutelare la riservatezza di tutte le informazioni di qualsivoglia natura od oggetto di cui entri in possesso nello svolgimento della sua attività, evitando ogni uso improprio o indebita diffusione di tali informazioni.

14.2 Tutela della Privacy

In adempimento alla normativa vigente in materia di PrivacyLgs., la Banca si impegna, ed esige che i Destinatari si impegnino, a tutelare i dati personali acquisiti, custoditi e trattati nell'ambito della propria attività e delle relazioni d'affari, al fine di evitare ogni trattamento illecito e improprio di tali informazioni.

In particolare, la Banca ricorre ad appositi standard allo scopo di adottare le misure di sicurezza volte ad evitare la perdita, la distruzione, i trattamenti non autorizzati o lo smarrimento dei dati personali custoditi dalla Banca.

Il trattamento di dati personali, inoltre, è consentito solo al personale autorizzato e nel rispetto delle norme e delle procedure interne della Banca stabilite in conformità alla normativa vigente.

15 Attuazione e sanzioni

15.1 Diffusione e attuazione del Codice Etico

I Destinatari del Codice sono tenuti alla scrupolosa osservanza delle disposizioni in esso contenute.

La Banca si impegna ad assicurare:

- la massima diffusione del presente Codice, anche mediante eventuale pubblicazione sul proprio sito internet e/o sulla propria intranet;
- la predisposizione di strumenti conoscitivi, esplicativi, di informazione e sensibilizzazione con riferimento ai contenuti del Codice;
- lo svolgimento di verifiche periodiche allo scopo di monitorare il grado di osservanza delle disposizioni contenute nel Codice;

- il costante aggiornamento del Codice, in relazione all'evoluzione economica, finanziaria e commerciale della propria attività, a eventuali mutamenti nella sua struttura organizzativa o gestionale, nonché in rapporto alle tipologie di violazioni riscontrate nell'ambito dell'attività di vigilanza;
- la previsione di adeguati strumenti di prevenzione, l'attuazione di idonee misure sanzionatorie, nonché la tempestiva applicazione delle stesse in caso di accertata violazione delle disposizioni del Codice.

Nei rapporti contrattuali, la Banca si impegna a richiedere ai terzi contraenti il rispetto delle disposizioni di cui al presente Codice. Ove richiesto, una copia del Codice sarà consegnata a tutti i soggetti che intrattengono relazioni commerciali con la Banca.

Nell'ambito dei rapporti con i terzi, la Banca è tenuta a:

- informare tempestivamente e adeguatamente i Destinatari circa gli impegni e gli obblighi previsti dal presente Codice e a richiederne l'osservanza;
- non instaurare, né proseguire rapporti d'affari con chiunque rifiuti espressamente di rispettare, o comunque non osservi, le disposizioni del presente Codice.

15.2 Segnalazioni e accertamento delle violazioni

La segnalazione di qualsiasi eventuale comportamento, anche solo potenzialmente in contrasto con le disposizioni del presente Codice, deve essere indirizzata alla casella di posta elettronica dedicata e riservata all'Organismo di Vigilanza istituito dalla Banca ai sensi del D.Lgs. 231/2001: organismodivigilanza@chiantibanca.it ovvero inoltrata a mezzo posta al seguente indirizzo: Direzione Generale di ChiantiBanca Credito Cooperativo S. C., Piazza Arti e Mestieri 1, C.A.P. 50026 San Casciano in Val di Pesa (FI).

Nel caso in cui la violazione del Codice costituisca un illecito previsto dal D.Lgs. 231/2001 e sue successive modifiche e integrazioni, le segnalazioni devono essere effettuate anche all'Organismo di Vigilanza secondo le modalità definite nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Banca.

Le segnalazioni possono pervenire anche attraverso i canali di cui al "*Regolamento interno in materia di Whistleblowing*" adottato dalla Banca (a cui si rinvia). Coloro che hanno inoltrato le segnalazioni sono preservati da qualsiasi tipo di ritorsione o atto che possa costituire una forma di discriminazione o penalizzazione.

I Destinatari sono tenuti a cooperare nello svolgimento delle attività demandate, assicurando il libero accesso a tutta la documentazione ritenuta utile.

15.3 Sanzioni

Chiunque compia atti od omissioni diretti inequivocabilmente a violare le regole comportamentali previste dal presente Codice è sanzionato dalla Banca attraverso l'adozione di provvedimenti disciplinari, proporzionati in relazione alla gravità o recidività della mancanza o al grado della colpa.

Le sanzioni disciplinari derivanti dall'inosservanza del Codice sono applicate a prescindere dall'eventuale avvio di un procedimento penale nei casi in cui la violazione costituisca reato.

Le violazioni delle disposizioni previste dal presente Codice compiute dai dipendenti costituiscono illecito disciplinare e sono sanzionate nel pieno rispetto della Legge n. 300/70, dalla normativa vigente, dal CCNL e dal Codice disciplinare aziendale.

Costituisce illecito disciplinare la mancata vigilanza da parte del personale dirigente sulla corretta applicazione, da parte dei lavoratori gerarchicamente subordinati, delle regole previste nel Codice,

così come la diretta violazione delle stesse. Le sanzioni saranno irrogate in conformità con quanto stabilito dal CCNL Dirigenti.

Nei confronti degli Amministratori che abbiano commesso una violazione del presente Codice, il Consiglio di Amministrazione può applicare ogni idoneo provvedimento previsto dalla legge, irrogando sanzioni determinate a seconda della gravità del fatto e della colpa, nonché delle conseguenze che ne sono derivate.

In caso di violazione delle disposizioni previste all'interno del presente Codice da parte dei componenti del Collegio Sindacale, saranno applicate le disposizioni normative previste, sussistendone le condizioni.

Qualora la violazione delle disposizioni sia commessa da collaboratori, consulenti esterni o fornitori di beni e servizi, le sanzioni verranno stabilite dagli organi competenti e nei casi più gravi potranno comportare la risoluzione del contratto, oltre al diritto da parte della Banca di ottenere il risarcimento per i danni subiti a causa del comportamento illecito realizzato.